

diosi, del resto) ad essere citato, per le mie tesi relative ad innovazioni postclassiche, con un « anders Guarino ». Giusto, piú che giusto, giustissimo. Ad un patto però: che il carissimo amico Kaser, ogni qualvolta richiederà alla propria mente gli innumerevoli elogi raccolti nella sua vita scientifica, annoti subito tra parentesi un inequivocabile « insbes. Guarino ».

##### 5. I CORSI DI GIUSEPPE GROSSO.

1. La prima edizione del volumetto del Grosso di « Premesse generali al corso di Diritto romano », apparsa nel 1940 e dedicata al limitato pubblico degli studenti, fu accolta con molto interesse anche nel campo degli studiosi. Molti vi vedemmo un primo e felice abbozzo di una piú vasta « Introduzione » allo studio del diritto romano, che ancora manca alla nostra letteratura. La seconda edizione, peraltro, non differisce ancora dalla precedente nell'inquadratura, ma solo nei particolari, minuziosamente e diligentemente ritoccati (G. G., *Premesse generali al corso di Diritto romano*<sup>2</sup> [Torino 1946] p. 131).

L'autore tratta, in tre successivi capitoli, tre argomenti: funzione e metodo dello studio del diritto romano, fonti del diritto privato (e pubblico) romano, rapporto fra la struttura delle formule processuali e gli istituti privatistici sostanziali. Esiguo, troppo esiguo, è rimasto il terzo capitolo (p. 121-130), in cui il Grosso avrebbe invece potuto esprimere i frutti della sua nota esperienza in materia. Sobrio e misurato è, invece, il primo capitolo (p. 5-44), che tornerà assai utile alla formazione degli studenti. Molto diffuso e pieno di notazioni finissime il capitolo secondo, che è il piú interessante del libro.

Nel trattare della funzione e dei metodi dello studio romanistico, il Grosso dà piena conferma della sua personalità scientifica, quale risulta dalla sua vasta e meditatissima produzione anteriore. Egli ha la fortuna di essere uno spirito assai equilibrato, un temperamento che sta, si può dire, a metà strada fra quello del suo maestro Segrè e quello di un altro eminente romanista, che chiaramente esercita su di lui moltissima influenza, l'Arangio-Ruiz. Perciò egli è portato a condannare recisamente la reazione del Riccobono e della sua scuola al metodo critico-interpolazionistico, ma, nel contempo, non manca di avvertire quanto piú vario e complesso e perfino contraddittorio sia il quadro del

\* In *AG.* 134 (1946-47) 75 s., 137 (1950) 78 ss. e in *Labeo* 15 (1969) 386 s.

diritto romano classico, di come lo raffigurano i seguaci piú noti dell'indirizzo interpolazionistico. E in ciò credo che tutti gli possiamo dare, entro certi limiti, ragione, perché tutti, o quasi, siamo passati, nella nostra vita di studiosi del diritto romano, dal primo vere del criticismo interpolazionistico piú focoso e intransigente a valutazioni e a visioni di insieme piú temperate e accomodanti.

Dove il Grosso, viceversa, non può, almeno a mio parere, essere seguito, è nell'adesione, se pur sorvegliata e guardinga, alla ben nota e, continuo a credere, poco felice tesi del Betti, secondo cui non è possibile prescindere, anzi è doveroso tener conto degli schemi dogmatici moderni per valutare e rappresentare il fenomeno giuridico romano. La difesa che il Grosso tenta della teoria bettiana è indubbiamente abile: egli non manca di mettere in molto rilievo che quella teoria non vuole negare i risultati della ricerca storica o costringerli « *a priori* » entro forme dogmatiche prestabilite, ma che, a bene intenderla, piú modestamente si riduce alla esigenza di esporre in linguaggio dogmatico moderno gli istituti giuridici romani quali risultano dalla ricerca storiografica. Ma in ciò (e l'appunto va al Betti, prima ancora che al Grosso) o sta un equivoco o sta un errore. Equivoco, se tutto si riduce realmente a rappresentare in linguaggio moderno, quando possibile, i fenomeni antichi: in verità, molto rumore si sarebbe fatto, dal Betti, per nulla. Errore, se invece, come a me pare che sia da intendere, si tratta piuttosto di ricavare dalla ricerca storica quel che basta e che è necessario a riempire gli schemi dogmatici moderni: ed invero fra i due termini da armonizzare non vi è spesso, anzi vi è forse assai di rado, la necessaria congruenza. In realtà, quel che è veramente imprescindibile nello studio romanistico non è dato dalla moderna dogmatica, la quale (cheché ne pensino i sostenitori della dogmatica eterna, dell'universale giuridico) è *una* dogmatica, anche se particolarmente pregevole, ma è dato dalla moderna esperienza giuridica. Lo storiografo del diritto romano rinnegherebbe se stesso se volesse, nel suo studio, adagiarsi nelle valutazioni dogmatiche, imperfette ed empiriche, dei giureconsulti dell'epoca romana: erudito sarebbe, non storiografo. Incombe certamente al romanista il compito di rivivere modernamente il diritto romano, di ricrearlo alla luce della sua esperienza storica e dogmatica di uomo del nostro secolo: ma ciò soltanto al fine di determinare una nuova e perfezionata dogmatica « del diritto romano », anzi dei vari periodi, delle diverse fasi di esso.

La negazione piú evidente, anche se implicita, della dottrina bettiana si trova, del resto, nello stesso libro del Grosso, allorché egli scende a trattare, nel capitolo secondo, il problema delle fonti del di-

ritto privato romano. Sono pagine finissime, dense di spunti e di accostamenti interessanti, che fa dispiacere non poter discutere in questa sede. Ma, infine, che ne risulta? Che male abbiamo fatto sin oggi a voler costringere l'argomento dello sviluppo giuridico romano entro gli schemi dogmatici, prettamente moderni, delle « fonti di produzione », dell'« interpretazione », della « consuetudine ». Quanto il Grosso scrive sui caratteri dell'attività giurisprudenziale romana, sui rapporti fra *lex* e *ius*, sul *ius honorarium*, sulla individuazione e delimitazione dei *mores maiorum* e così via è la migliore riprova che si potesse fornire dell'arbitrarietà del nostro operato nel voler adeguare le risultanze della dogmatica moderna alla materia romanistica, così distante da noi nei presupposti e negli sviluppi.

Dobbiamo, in definitiva, essere grati al Grosso di averci dato, con questo suo libro, un pregevole saggio del lavoro che attende la scienza romanistica moderna; lavoro che consisterà nello smantellamento delle impalcature dogmatiche della pandettistica e nella costruzione del sistema scientifico *proprio* del diritto romano.

2. I « corsi » romanistici del Grosso si succedono e si incalzano anno per anno, or nuovi or riveduti o rifatti, dando incessanti prove della vastità di interessi, della vivacità di ingegno e della nobile passione didattica di questo eccellente indagatore. Eccone un altro, nuovissimo: Grosso G., *Problemi generali del diritto alla luce del diritto romano* (lit., Torino 1948) p. 207. Nuovissimo nel senso pieno della parola, perché, abbandonando in parte le vie consuete all'insegnamento romanistico, affronta problemi tra i più alti e insidiosi della teoria generale del diritto, col proposito e con l'effetto di apportare alla loro soluzione il contributo di una esperienza di romanista che si conferma ancora una volta vasta, varia e profonda.

Il libro si divide in sette capitoli, tra cui fanno spicco i primi due, dedicati al concetto di ordinamento giuridico (p. 3-20) ed al problema della pluralità degli ordinamenti giuridici (p. 21-83). Seguono due capitoli, relativi alle categorie romane del *ius publicum* (p. 84-97) e del *ius naturale* (p. 98-110). Il capitolo successivo imposta, alla luce del diritto romano, il problema dei rapporti tra autonomia privata e negozio giuridico (p. 111-133). Infine, gli ultimi due capitoli trattano l'uno del formalismo nel diritto arcaico (p. 134-145) e l'altro di questioni di origine, struttura e sistemazione dogmatica di singoli istituti giuridici romani (p. 146-203).

Basta lo schema ora delineato a far intuire quali severe difficoltà di comprensione avranno ad incontrare gli studenti torinesi nella lettura

